

SCHEMA TECNICA

CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI, ANCHE ECONOMICHE, DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI MEDIANTE DEPOSITI DI STOCCAGGIO DI GNL E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI *SMALL SCALE LNG*. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 137/2016/R/COM-TIUC

168/2019/R/gas (*)

Con la delibera 168/2019/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce i criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di gas naturale liquefatto (Gnl), nonché disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi *small scale LNG* (SSLNG), in applicazione delle previsioni normative di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257.

In particolare, la delibera 168/2019/R/gas, che segue il documento di consultazione 590/2018/R/gas, dispone:

- con riferimento all'ambito di applicazione delle funzioni di regolazione, che le disposizioni del provvedimento trovino applicazione con riferimento:
 - a) ai terminali di rigassificazione che offrono, oltre al servizio di rigassificazione, anche servizi SSLNG;
 - b) ai depositi di stoccaggio del Gnl, considerati strategici (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 257/2016), connessi alla rete di trasporto del gas naturale e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione e all'immissione nella rete di trasporto di gas naturale (escludendo di fatto dall'applicazione i depositi che possono essere solo *potenzialmente* connessi alla rete di trasporto fino a quando non venga effettivamente realizzato l'allacciamento alla rete di trasporto, nonché i depositi connessi alle reti di distribuzione); sono inoltre esclusi dall'applicazione delle disposizioni del provvedimento i depositi connessi alla rete di trasporto esclusivamente ai fini dell'immissione in rete di *boil-off gas*, che quindi non sono dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione;
- con riferimento alla regolazione della separazione contabile dei servizi SSLNG, di:
 - a) rivedere il contenuto dell'attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del *Testo integrato unbundling contabile* (TIUC), al fine di includere anche i servizi di rigassificazione erogati dai depositi di Gnl di cui all'art. 9 del D.Lgs. 257/2016;
 - b) prevedere l'introduzione (all'interno dell'attività di rigassificazione di cui al comma 4.14 del TIUC):
 - i. di un nuovo comparto cui attribuire i costi relativi all'attività di rigassificazione svolta dai depositi di stoccaggio di Gnl realizzati nell'ambito dell'articolo 9 del del D.Lgs. 257/2016;
 - ii. di un nuovo comparto cui attribuire la quota dei costi d'investimento e di esercizio comuni tra l'attività di rigassificazione e i servizi SSLNG riconducibile a questi ultimi, in conformità a quanto previsto per gli aspetti di natura tariffaria;
 - c) prevedere che i servizi SSLNG, essendo svolti in regime di libera concorrenza, siano considerati tra le "attività diverse" di cui al comma 4.29 del TIUC;
 - d) definire le modifiche da apportare al TIUC per la definizione della separazione contabile dei servizi SSLNG a partire dall'avvio del quinto periodo di regolazione del Gnl (2020);

- con riferimento alla regolazione dell'accesso alle infrastrutture che svolgono sia il servizio di rigassificazione che i servizi *SSLNG*:
 - a) di applicare le disposizioni di cui al *Testo Integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di Rigassificazione del Gnl* (TIRG) ai fini della regolazione delle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione erogato dai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl;
 - b) nel caso di capacità dedicata ai servizi *SSLNG* aggiuntiva rispetto a quella di rigassificazione, che l'accesso ai servizi *SSLNG* avvenga sulla base di procedure definite in autonomia dal gestore dell'infrastruttura, ferma restando l'opportunità che il gettito conseguito attraverso l'erogazione di tali servizi concorra alla copertura dei costi per l'utilizzo della parte dell'infrastruttura condivisa tra servizio di rigassificazione e servizi *SSLNG*;
 - c) nel caso di servizi *SSLNG* che impegnino parte della capacità di rigassificazione (capacità concorrente), che gli utenti dei servizi *SSLNG* partecipino, per la consegna del Gnl al terminale, alle procedure di conferimento definite dall'Autorità ai sensi del TIRG;
 - d) di confermare l'orientamento secondo il quale i servizi *SSLNG* si configurino come aggiuntivi rispetto al servizio di rigassificazione, che rimane in ogni caso il servizio con priorità di accesso rispetto ai servizi *SSLNG*;

- con riferimento ai criteri di regolazione tariffaria, di:
 - a) applicare le disposizioni di cui alla *Regolazione delle Tariffe per il servizio di Rigassificazione di Gnl* (RTRG) anche ai depositi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl, per i quali i servizi *SSLNG* si configurano come servizi aggiuntivi rispetto a quello di rigassificazione del Gnl;
 - b) applicare, per i terminali di rigassificazione esistenti, un criterio di riconoscimento dei costi comuni in linea con la proposta dei c.d. "costi incrementali", secondo il quale vengono attribuiti ai servizi *SSLNG* esclusivamente i costi (di capitale e operativi) direttamente riconducibili alla fornitura di servizi *SSLNG*;
 - c) prevedere che la copertura della quota dei costi comuni all'attività di rigassificazione e ai servizi *SSLNG* riconducibile ai servizi *SSLNG* avvenga sulla base delle due distinte modalità di gestione della capacità funzionale all'erogazione di servizi *SSLNG* (capacità dedicata o concorrente); in particolare:
 - i. in caso di capacità aggiuntiva e dedicata rispetto a quella autorizzata per la rigassificazione, una quota parte dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi *SSLNG* concorra a ridurre il ricavo riconosciuto per il servizio di rigassificazione ai fini della remunerazione dei costi comuni, riducendo di conseguenza anche gli oneri a carico del sistema in caso di applicazione del fattore correttivo dei ricavi;
 - ii. in caso di capacità concorrente con la capacità di rigassificazione, gli utenti dei servizi *SSLNG*, per la consegna del Gnl al terminale, sostengano il corrispettivo risultante in esito alle procedure concorsuali per l'accesso all'infrastruttura di cui al TIRG, a remunerazione della quota di costi comuni;

- con riferimento ai meccanismi di copertura dei ricavi, prevedere in particolare che:
 - a) permanga la validità delle disposizioni in materia di fattore di copertura dei ricavi con riferimento ai terminali di rigassificazione che ne hanno diritto ai sensi della RTRG e che offriranno anche servizi *SSLNG*;
 - b) sia introdotto uno specifico meccanismo di copertura dei ricavi che consenta al gestore dei depositi di Gnl di cui all'art. 9 del D.Lgs. 257/2016 connessi alla rete di trasporto, con riferimento alla sola capacità resa disponibile ai fini del servizio di rigassificazione, di coprire parzialmente i costi riconosciuti limitatamente al solo periodo di avviamento dell'attività, e comunque in misura non superiore al livello di garanzia previsto per i terminali di rigassificazione esistenti;

- c) le modalità applicative di tale meccanismo siano disciplinate nell'ambito della regolazione del servizio di rigassificazione del Gnl in corso di definizione per il quinto periodo di regolazione del Gnl.

La delibera 168/2019/R/gas inoltre:

- precisa che sono impregiudicate le eventuali disposizioni in materia di sicurezza del sistema del gas naturale che potranno essere previste dal Ministero dello Sviluppo Economico nel caso di servizi *SSLNG* che impegnano parte della capacità di rigassificazione;
- fa decorrere la validità dei criteri di regolazione a partire dal quinto periodo di regolazione del Gnl decorrente dal 2020.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento